

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1822

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni in materia di controllo delle società nazionali ed estere specializzate nell’offerta di servizi di sicurezza da parte dell’Ufficio centrale per la sicurezza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza

Presentata il 12 ottobre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla luce della continua recrudescenza delle attività terroristiche sullo scenario mondiale, siano esse di matrice politica o di matrice religiosa, e della loro evidente predisposizione a colpire obiettivi strategici dei Paesi vittima, quali porti, aeroporti, installazioni ferroviarie, metropolitane, uffici finanziari ed altro, si impone una revisione dei criteri in base ai quali le società nazionali ed estere specializzate nell’erogazione di servizi di sicurezza possono esercitare la loro attività a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, richiedenti, a qualsiasi titolo, tale tipologia di servizi.

Al riguardo, nel contesto attuale, si avverte la necessità di definire il preciso livello di responsabilità apicale cui fare risalire il controllo, l’analisi e la verifica del possesso dei requisiti di sicurezza

delle società erogatrici, a qualsiasi titolo, dei servizi correlati e, nel caso di rilevamento di attività in contrasto potenziale o attuale con gli interessi di sicurezza nazionale, gli strumenti sanzionatori idonei alla cessazione immediata delle attività di sicurezza erogate a favore dei soggetti richiedenti.

Pertanto, sulla base dell’organizzazione vigente in materia di sicurezza dello Stato, con la presente proposta di legge si è identificato nell’Ufficio centrale per la sicurezza, inquadrato nel Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), III reparto, l’organismo deputato all’esercizio dell’azione di controllo e, se del caso, dell’azione di sanzionamento sulle attività esplicate dalle società operanti in materia di protezione e sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Competenze).

1. L'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), inquadrato nell'ambito del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), III reparto, ha competenza nella individuazione, nella raccolta e nella gestione delle informazioni che si riferiscono alle attività di società nazionali ed estere specializzate nell'erogazione, a qualsiasi titolo, di servizi di sicurezza a favore di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, operanti sul territorio nazionale.

2. L'UCSi produce e fornisce di sua iniziativa alle autorità ministeriali competenti, sulla base di autonome valutazioni dello stesso Ufficio, relazioni, rapporti ed analisi sulle società di qualsiasi genere operanti in materia di sicurezza sul territorio nazionale e ha facoltà di disporre, ove ne ravvisi la correlazione con la tutela degli interessi della sicurezza nazionale, la cessazione con effetto immediato di qualsiasi attività esercitata dalle società in esame a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con contestuale annullamento degli effetti giuridici derivanti dalle pregresse attività contrattuali poste in essere tra la società oggetto del provvedimento e terzi, unitamente alla revoca di qualunque autorizzazione ricevuta dalla società, a qualsiasi titolo, a premessa dell'erogazione del servizio di sicurezza richiesto. Tali provvedimenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'UCSi ha facoltà di indicare alle autorità ministeriali competenti, in relazione al livello di sensibilità per la sicurezza nazionale posto dal soggetto richiedente il servizio di sicurezza, le società ritenute idonee all'erogazione dello stesso, sulla base del possesso degli specifici re-

quisiti in materia e della tipologia del servizio richiesto.

ART. 2.

(Disposizioni finanziarie).

1. Le spese relative alle attività dell'UCSi derivanti dall'attuazione della presente legge sono iscritte in una apposita unità previsionale di base, denominata « Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato », quali fondi riservati, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, su proposta del Segretario generale del CESIS e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo delle somme stanziare ai sensi del comma 1.

€ 0,30



15PDL0016050